

MANUALE INPS DI CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AGGIORNATO A MAGGIO 2021

Con il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20/12/2006, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 295/2008 dell'11/3/2008 è stata adottata, a livello europeo, una nomenclatura unica delle attività economiche finalizzata ad assolvere all'esigenza di pervenire a una classificazione di riferimento unica a livello mondiale, definita come tale anche in ambito ONU.

A livello nazionale, detta nuova nomenclatura viene rappresentata dalla tabella ATECO 2007, utilizzata dalla Pubblica Amministrazione quale sistema comune di classificazione delle attività economiche.

Sulla base di quanto precede anche l'INPS - cui l'art. 49 della legge n. 88/1989 attribuisce la titolarità della classificazione dei datori di lavoro a tutti i fini previdenziali ed assistenziali -, per consentire una lettura uniforme del tessuto produttivo da parte di tutti gli operatori economici pubblici e privati, ha adeguato i propri standard adottando l'ATECO 2007 quale criterio di catalogazione delle attività economiche su cui basare l'inquadramento dei datori di lavoro.

Di conseguenza, i datori di lavoro che inviano una domanda di iscrizione all'Istituto di previdenza hanno l'obbligo di comunicare il codice dell'attività economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ateco 2007 e riportata nel "Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali" (di seguito anche "Manuale") disponibile al seguente link <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11027>, aggiornato a maggio 2021 e il cui testo è lungo 310 pagine (messaggio INPS 7/6/2021 n. 2185).

Qualora il datore di lavoro eserciti attività plurime con una diversa classificazione ATECO 2007 e tali attività non siano connotate dai caratteri dell'autonomia funzionale e organizzativa, dovrà essere indicato il codice relativo all'attività prevalente svolta con i lavoratori dipendenti, ritenendosi le altre attività sussidiarie o ausiliarie di quella principale.

In ogni caso, l'adozione della classificazione ATECO 2007 lascia impregiudicato il potere dell'INPS di inquadrare i datori di lavoro in uno dei settori normativamente previsti in funzione dell'attività svolta, indipendentemente dal raggruppamento delle attività effettuato dall'ISTAT.

CODICI ATECO DA UTILIZZARE

Per l'individuazione delle attività, la classificazione ATECO 2007 prevede la possibilità di utilizzare fino a 6 cifre di dettaglio; qualora tale maggior livello di dettaglio non sia necessario, la classificazione può limitarsi a utilizzare 3, 4 oppure 5 cifre. Le regole stabilite dall'ISTAT prevedono che nel caso in cui il codice ATECO sia di 3, 4 o 5 cifre, lo stesso può essere espanso a sei cifre aggiungendo alla fine degli zeri.

Per individuare correttamente il settore di inquadramento aziendale, nei rapporti con l'INPS deve essere sempre indicato un codice a 6 cifre, contenente cioè il maggior dettaglio possibile, al fine di individuare correttamente il settore di inquadramento del datore di lavoro. La codifica a 6 cifre accettata dall'INPS è esclusivamente quella contenuta nel "Manuale" e utilizzata nella procedura on line di iscrizione dei datori di lavoro.

STRUTTURA DEL MANUALE

L'inquadramento attribuito dall'INPS, effettuato ai sensi dell'art. 49 della legge 88/89, è codificato con il codice statistico contributivo (CSC) composto da cinque cifre, dove:

- la prima cifra identifica il settore di attività;
- la seconda e terza cifra identificano la classe di attività nella quale opera il datore di lavoro (es: tessile, edilizia, metalmeccanica, ecc.);
- la quarta e la quinta cifra identificano la categoria, ossia la famiglia delle attività di dettaglio esercitate nell'ambito della classe.

Per ogni attività catalogata dall'ISTAT, nel "Manuale" è stato riportato il/i codice statistico contributivo (CSC) attribuito. Qualora, in relazione a specificità di interesse contributivo, sia necessario distinguere, all'interno di un CSC, alcune situazioni particolari, la posizione contributiva viene contraddistinta anche da un codice di autorizzazione (CA). Se, quindi, all'interno del "Manuale", in corrispondenza di un'attività economica viene riportato oltre al CSC anche un codice di autorizzazione, ciò significa che, ai fini di un corretto inquadramento, devono essere attribuiti entrambi.

Per facilitare l'utilizzo del "Manuale" di classificazione dei datori di lavoro e per mantenere la correlazione con la classificazione ATECO 2007, si è scelto di non raggruppare gli inquadramenti sulla base dei settori di attività nei quali l'INPS opera la classificazione (da 1XXXX a 7XXXX), ma di adottare la medesima struttura descrittiva della classificazione delle attività economiche utilizzata dall'ISTAT.

All'interno del "Manuale" è riportato anche il dettaglio delle descrizioni delle attività predisposto dall'ISTAT, come ausilio nella corretta classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali.

Qualora l'attività oggetto di classificazione preveda delle particolarità, all'interno di riquadri denominati ("Particolari criteri di inquadramento") sono state aggiunte delle note contenenti il riferimento a circolari e/o messaggi emanati dall'INPS con riguardo all'attività per cui viene richiesto l'inquadramento. Ciò al fine di pervenire a approfondimenti di maggior dettaglio che favoriscano l'adozione di un corretto provvedimento di classificazione contributiva.

PROCEDURA DI INQUADRAMENTO AUTOMATIZZATO

La procedura di iscrizione dei datori di lavoro prevede che, nella generalità dei casi, l'inquadramento dei datori di lavoro avvenga automaticamente al momento di presentazione della domanda.

Tuttavia, alcune attività non saranno suscettibili di inquadramento automatizzato sia per la specificità delle stesse, sia per necessità di maggiori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell'attività con dipendenti; in questi casi, l'inquadramento sarà effettuato dalla sede INPS di competenza.

Non sarà possibile ottenere l'inquadramento automatizzato per una nuova iscrizione inviata oltre 45 giorni dalla data di inizio dell'attività con dipendenti. In tal caso l'inquadramento sarà effettuato dalla sede INPS competente, previa verifica amministrativa, ovvero ispettiva qualora se ne ravvisi l'opportunità.

La procedura di inquadramento automatizzato è strutturata per attribuire ai datori di lavoro l'inquadramento previdenziale sulla base dell'autocertificazione dell'attività dichiarata e, qualora sia necessario, sulla base dell'autocertificazione dell'attività attraverso la compilazione di un questionario, personalizzato in base all'attività indicata.

Resta immutato il potere/dovere dell'INPS di effettuare i controlli delle autocertificazioni.

Tutte le iscrizioni effettuate mediante il sistema di inquadramento automatizzato saranno, quindi, sottoposte a verifica automatizzata per il riscontro di quanto dichiarato.

In caso di esito positivo, l'inquadramento automatizzato attribuito sarà consolidato.

Qualora, invece, l'esito dei controlli evidenziasse difformità rispetto a quanto dichiarato, la sede INPS competente per la gestione della matricola aziendale contatterà direttamente il datore di lavoro/intermediario per evidenziare le anomalie riscontrate.

Nel caso in cui l'inquadramento automatizzato sia stato attribuito su autocertificazione che non abbia trovato riscontro, la sede INPS modificherà l'inquadramento sulla base delle risultanze dell'istruttoria con decorrenza retroattiva. In questo caso, infatti, l'inquadramento è stato attribuito sulla scorta di dati forniti che non sono risultati veritieri e non a seguito di cambio di orientamento dell'Istituto sulla classificazione di quella determinata attività.